

INDICE

TITOLO I - FINALITA'

Art. 1 - Finalità e criteri generali

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Bacini di utenza

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Art. 4 - Organizzazione

Art. 5 - Calendario ed orari

Art. 6 - Piano annuale di trasporto scolastico

Art. 7 - Modalità organizzative

Art. 8 - Accompagnamento

Art. 9 - Sicurezza e responsabilità

TITOLO IV - ISCRIZIONE ED ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 10 - Iscrizioni

TITOLO V - RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA

Art. 11 - Sottoscrizione del Regolamento

Art. 12 - Comunicazioni Comune - Famiglia

TITOLO VI - RAPPORTI COMUNE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 13 - Comunicazione tra Comune e le Istituzioni Scolastiche

TITOLO VII - NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Art. 14 - Criteri generali

Art. 15 - Comportamento a bordo

Art. 16 - Conducente

TITOLO VIII - QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Art. 17 - Tariffe

Art. 18 - Esoneri

Art. 19 - Modalità di fruizione per uscite didattiche e culturali

TITOLO I - FINALITA'

Art. 1 - Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente.

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Art. 2 - Destinatari

Primaria ed alla 1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Scuola Secondaria di primo grado residenti o domiciliati nel Comune di Otricoli. Gli alunni non residenti, ma frequentanti le scuole del Comune di Otricoli, possono richiedere l'accesso al servizio. Detta richiesta potrà essere accolta qualora sia compatibile con la disponibilità di posti sui mezzi e con la possibilità di effettuare il percorso richiesto, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Art. 3 - Bacini di utenza

- 1 - I bacini di utenza di ciascuna scuola sono quelli individuati dalle Istituzioni Scolastiche di concerto con l'Amministrazione Comunale.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Art. 4 - Organizzazione

1. Il Comune per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico adotta le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 5 - Calendario ed orari

1. Il servizio di trasporto scolastico si effettua, secondo il calendario annuale stabilito dagli Organi Scolastici, di concerto con l'Amministrazione Comunale, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato, di norma, in orario antimeridiano.
2. In caso di condizioni atmosferiche avverse (ghiaccio e neve sulle strade), potrà non essere assicurato il normale svolgimento del servizio.
3. In caso di sospensione temporanea del servizio per motivi imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale non è previsto alcun tipo di rimborso della retta alle famiglie. In questi casi l'Ufficio Istruzione provvederà a dare tempestiva comunicazione alle Istituzioni Scolastiche ed agli utenti.

Art. 6 - Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Ufficio predispone ogni anno il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il Piano annuale di cui al precedente comma deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico.
3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste del Servizio presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, i cui termini vengono resi pubblici con apposito avviso.
4. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo art. 10, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono ad una distanza superiore a mt. 500 dalla scuola dando priorità in base alla distanza.
5. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza per gli utenti e per il personale di servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di percorrenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
6. Il Piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.
7. Il Piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel Piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private.

Art. 7 - Modalità organizzative

1. Gli alunni della Scuola per l'Infanzia vengono trasportati a partire dalla fermata più vicina alla propria abitazione fino alla scuola e viceversa, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo 6, comma 7.
2. Per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale di cui al precedente articolo 6, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.

Art. 8 - Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della Scuola per l'Infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni vigenti.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri); inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini.

Art. 9 - Sicurezza e responsabilità

1. Il Piano annuale di cui al precedente articolo 6 deve essere redatto con criteri che consentono la maggiore sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali.
2. Il Piano annuale, inoltre, deve consentire la maggiore sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentono una guida serena e puntuale.
3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire un onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come è previsto al successivo comma 5 del presente articolo.

5. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione ed i punti di salita e discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dello scuolabus.

TITOLO IV - ISCRIZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 10 - Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, all'Ufficio Istruzione del Comune entro il termine stabilito dall'avviso pubblico annuale.

2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti nel presente Regolamento.

3. Coloro che presentano domanda di iscrizione, una volta accolta, saranno tenuti al pagamento della tariffa fissata annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale.

4. Le domande presentate oltre il termine stabilito dall'avviso di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

TITOLO V - RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA

Art. 11 - Sottoscrizione del Regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del genitore di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, delle norme relative alla sicurezza ed alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento anche sul sito internet del Comune.

3. Le domande di iscrizione prive di sottoscrizione non saranno accettate.

Art. 12 - Comunicazioni Comune - Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.

2. L'Ufficio, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di trasporto scolastico, provvederà a comunicare alle famiglie gli orari ed i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, nonché le eventuali variazioni che si dovessero verificare.

3. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio Servizio Istruzione che provvederà alla cancellazione dell'utente.

4. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento della iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati.

TITOLO VI - RAPPORTI COMUNE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 13 - Comunicazione tra Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la risoluzione delle problematiche che si possono presentare nel corso dell'anno scolastico, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

TITOLO VII - NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Art. 14 - Criteri generali

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità ed il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

Art. 15 - Comportamento a bordo

1. L'alunno, all'interno del mezzo, dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare gli altri alunni, rispettare il mezzo, non sporgersi dallo Scuolabus quando questo è in movimento, rispettare le regole impartite dall'autista e/o dall'accompagnatore.

2 - In particolare:

- a - prima di salire sul pulmino ci si mette in fila indiana;
- b - si sale uno alla volta;
- c - i più piccoli si siedono in fondo i più grandi davanti;
- d - e' preferibile occupare il posto assegnato per l'intero anno scolastico;
- e- prendere posto rapidamente;
- f - posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- g - e' necessario evitare di stare in piedi;
- h - sul sedile occorre stare composti ed è opportuno stare seduti per tutta la durata del percorso;
- i - si mantiene il silenzio, evitando sia la confusione che motivi di distrazione per l'autista;
- l - rimanere seduti fino al momento dell'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa;
- m - quando si scende tutti insieme ci si muove lentamente , in ordine decrescente, dai bambini più grandi ai bambini più piccoli;
- n - quando si scende singolarmente occorre, lo stesso, muoversi adagio.

Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei propri confronti o in quelli dei compagni da parte degli alunni, richiamati all'ordine dall'autista senza successo, devono essere riferiti per iscritto, dallo stesso, all'ufficio istruzione che informerà i genitori. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente usufruito.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a chiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi .

Art. 16 - Conducente

1. Nell'ambito dell'organizzazione diretta del servizio, il Comune può affidare l'incarico di conducenti, oltre che a dipendenti comunali abilitati, anche a lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento del compito, inseriti in progetti socialmente utili, inseriti nelle liste

dell'Ufficio di Collocamento o nelle liste di agenzie per il reclutamento di personale, ovvero tramite incarico a tempo determinato a collaboratori esterni.

2. I conducenti dipendenti dall'Amministrazione Comunale, o delle ditte appaltatrici, o degli incaricati di cui al precedente comma, nonché il personale preposto all'accompagnamento, durante l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati soprattutto in considerazione della loro età minorile.

3. Il conducente, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza; ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al proprio responsabile. Il conducente non può affidare ad altri la guida né può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario.

4. I compiti del conducente si esauriscono alle sole mansioni di guida dalle quali non può essere distratto; qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo, o comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio garantendo il rispetto del codice della strada e l'incolumità dei trasportati, il conducente ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il fatto al responsabile del servizio trasporti.

TITOLO VIII - QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Art. 17 - Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

2. La tariffa è unica, comprende andata e ritorno; non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del servizio trasporto in modo parziale o saltuario.

Il versamento della quota bimestrale deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 10 del primo mese del bimestre pagato, gli utenti possono scegliere di corrispondere le somme con scadenze diverse, in ogni caso mai inferiori al bimestre, da versare comunque entro e non oltre il giorno 10 del primo mese compreso nel pagamento .

3. La Giunta Comunale può, tuttavia, con proprio provvedimento, determinare tariffe differenziate del servizio, in relazione a specifici assetti scolastici disposti dal competente Ufficio Scolastico Regionale, e, comunque, non dipendenti dalla volontà dei genitori, ovvero da altre figure esercitanti la tutela del minore.

4. In caso di mancato pagamento della tariffa l'Amministrazione Comunale inviterà formalmente la famiglia a provvedere, assegnando alla medesima un termine non superiore ad un mese.

Perdurando l'inadempienza, l'Amministrazione Comunale potrà avviare la procedura per il recupero coatto del credito.

Art. 18 - Esoneri

1. Potranno essere esonerati dal pagamento della quota di contribuzione gli alunni appartenenti a famiglie che versino in condizione di disagio economico, certificato dal Servizio Sociale Professionale del Comune.

Art. 19 - Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. I mezzi saranno disponibili per i servizi di cui al presente articolo al di fuori degli orari previsti nel Piano annuale dei trasporti.

2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il Dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà far pervenire all'ufficio istruzione, entro il mese di ottobre di ogni anno, una specifica richiesta scritta del servizio per uscite didattiche programmate, corredata da tutti gli elementi necessari (numero alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo , luogo di destinazione...).

3. Le richieste di cui al comma precedente non potranno essere accolte qualora le distanze superino i 45 km. dalla scuola. Potranno essere accolte, in via eccezionale, richieste per distanze superiori, comunque non oltre a 70 Km., per particolari eventi.
4. Ulteriori richieste che verranno presentate al di fuori del Piano annuale dei trasporti saranno verificate di volta in volta e, comunque, le stesse, per essere esaminate ed autorizzate, dovranno essere presentate almeno cinque giorni prima della data prevista per l'utilizzo del mezzo.
5. L'Ufficio si riserva di concedere le autorizzazioni di cui ai commi 2-3 e 4 in base alla disponibilita' dei mezzi dando tempestiva comunicazione alla Scuola circa l'esito della richiesta.